



Senato della Repubblica

4^a Commissione permanente - Politiche dell'Unione europea

***Osservazioni dell'IVASS in relazione all'A.S. 1258 -Delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di
delegazione europea 2024***

Si ringrazia il Presidente e i membri della 4a Commissione del Senato per l'invito a esprimere valutazioni sul disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2024.

Il provvedimento in esame contiene le disposizioni di delega per recepire e dare attuazione a numerose direttive e regolamenti europei che riguardano il sistema bancario, assicurativo e finanziario e incidono sulle Autorità di vigilanza competenti.

I profili di maggiore interesse per l'IVASS, sui quali si concentra l'attenzione del presente contributo, riguardano la direttiva sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza (articolo 4)¹, in merito alla quale si condividono e si fanno proprie le considerazioni generali espresse dalla Banca d'Italia nella Memoria presentata lo scorso 21 novembre.

A integrazione di quanto già rappresentato dalla Banca d'Italia, si formulano, di seguito, alcune considerazioni sulle previsioni concernenti il "diritto di recesso" che assumono particolare rilievo per il settore assicurativo.

In particolare, è previsto un diritto di ripensamento (diritto di recesso) di 14 giorni per i contratti assicurativi danni e di 30 giorni per quelli vita. La Direttiva chiarisce (considerando 34 e art. 16.5) che il diritto di recesso non si applica nel caso di esplicita richiesta di esecuzione del contratto da parte del consumatore prima della scadenza del periodo di recesso (ad esempio, nel caso di una richiesta di indennizzo per un sinistro verificatosi entro il termine di esercizio del diritto di recesso) e prevede che il consumatore, data l'efficacia retroattiva *ex tunc* del recesso, restituisca al professionista ovvero all'assicuratore qualsiasi importo abbia da lui ricevuto.

Di particolare rilievo quanto previsto all'articolo 16-*quater*, secondo cui:

- il consumatore è tenuto a pagare solo l'importo del servizio effettivamente prestato dal professionista;
- gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedono da un contratto di assicurazione.

L'obiettivo della previsione è ampliare i livelli di tutela dei consumatori, tenendo conto dell'esponentiale crescita, quantitativa e qualitativa, dei canali di vendita a distanza dei prodotti e servizi assicurativi (specie tramite i canali online) i quali impongono di rivalutare l'attuale assetto delle tutele, in un'ottica di reciprocità e a sostegno alla concorrenza nel settore assicurativo.

¹ (*) Direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.

Nei criteri di delega² si fa espresso riferimento alla volontà di esercitare la suddetta opzione prevedendo che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedono da un contratto di assicurazione e ciò è conforme alla linea sostenuta anche da questo Istituto nell'ambito dei lavori tecnici con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con le altre Autorità. In quella sede sono in corso gli approfondimenti sul potenziale impatto della revisione per alcune tipologie di contratto (es. polizze di responsabilità civile) in cui – data l'efficacia *ex tunc* del recesso stesso – potrebbero esserci dei sinistri "scoperti" (vale a dire i sinistri avvenuti nel periodo di decorrenza del diritto di pentimento) con possibile detrimento dei soggetti terzi danneggiati.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e collaborazione.

² art. 4, comma 1, lettera e)